

N. 750-A-bis

# CAMERA DEI DEPUTATI

## RELAZIONE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

*presentata alla Presidenza l'11 ottobre 2013*

(Relatore: **DELL'ORCO**, di minoranza)

SULLA

### PROPOSTA DI LEGGE

**n. 750**, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DELL'ORCO, ALBERTI, BALDASSARRE, BATTELLI, BENEDETTI, MASSIMILIANO BERNINI, NICOLA BIANCHI, BRESCIA, BRUGNEROTTO, CANCELLERI, CASTELLI, CATALANO, COLONNESE, COMINARDI, COZZOLINO, CRIPPA, DA VILLA, DE LORENZIS, DELLA VALLE, DI BATTISTA, DI BENEDETTO, MANLIO DI STEFANO, DIENI, D'INCÀ, D'UVA, FANTINATI, FERRARESI, FRACCARO, GAGNARLI, GALLINELLA, GHIZZONI, SILVIA GIORDANO, CRISTIAN IANNUZZI, L'ABBATE, LABRIOLA, LIUZZI, LOMBARDI, LOREFICE, MANTERO, MICILLO, MUCCI, NESCI, NUTI, PARENTELA, PETRAROLI, RIZZETTO, PAOLO NICOLÒ ROMANO, SARTI, SIBILIA, SPADONI, SPESOTTO, TONINELLI, SIMONE VALENTE, VIGNAROLI, ZACCAGNINI**

Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e altre disposizioni in materia di disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali

*Presentata il 15 aprile 2013*

**NOTA:** La X Commissione permanente (Attività produttive, commercio e turismo), l'8 ottobre 2013, ha deliberato di riferire in senso contrario sulla proposta di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

COLLEGHI DEPUTATI! — Il Movimento 5 Stelle, con il testo di questa nuova proposta di legge, ritiene di semplificare la proposta di legge dei colleghi Dell'Orco e altri, atto Camera n. 750, con l'intento di dare risposta alle istanze emerse in questi mesi di lavori nella X Commissione Attività produttive, commercio e turismo, in merito agli effetti delle liberalizzazioni del commercio, introdotte dapprima dal Governo Berlusconi, in via sperimentale, con la manovra correttiva dell'agosto 2011 e successivamente confermate, in via definitiva, dal Governo Monti nell'ambito della « manovra salva Italia » varata con il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

In particolare, l'articolo 1 abroga l'articolo 31 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, così come previsto dalla proposta d'iniziativa popolare atto Camera n. 947 e in linea con le osservazioni emerse nella X Commissione durante i lavori sull'atto Camera n. 750.

L'articolo 31 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, dal 1° gennaio 2012 ha infatti liberalizzato definitivamente, senza eccezioni e in tutto il territorio nazionale, il regime degli orari degli esercizi commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande, superando il previgente principio generale dell'obbligo di chiusura domenicale e festiva dei negozi e le regolamentazioni locali degli orari giornalieri di apertura e chiusura degli stessi negozi e dei pubblici esercizi, comunque già adeguatamente temperati da norme statali e regionali che, fino all'entrata in vigore delle nuove norme, consentivano a tutti i comuni di individuare i giorni (normalmente comprensivi delle domeniche e delle

festività del mese di dicembre, nonché di ulteriori domeniche o festività nel corso degli altri mesi dell'anno) e le zone del territorio nei quali gli esercenti potessero scegliere se derogare o no all'obbligo di chiusura e permettevano ai titolari degli esercizi aventi sede nei comuni ad economia prevalentemente turistica e nelle città d'arte (o in alcune zone del territorio dei medesimi) di determinare liberamente, nei periodi dell'anno appositamente individuati, gli orari di apertura e di chiusura e derogare dall'obbligo di chiusura domenicale e festiva.

La maggior parte delle regioni, invero, già contemplava a livello comunale una preventiva concertazione con le organizzazioni di categoria delle imprese del commercio, dei lavoratori dipendenti, delle associazioni dei consumatori e delle altre parti sociali interessate che consentisse agli esercenti di derogare ai limiti orari giornalieri e all'obbligo di chiusura domenicale e festiva tenendo conto della pianificazione degli orari dei servizi pubblici e privati nelle città e dei principi attinenti la gestione dei tempi di vita e dello spazio urbano.

Con questa proposta di legge si vuole quindi tenere conto sia delle obiezioni sollevate nella X Commissione dai colleghi di maggioranza, sia delle istanze pervenute alla Camera dei deputati da parte dei cittadini, attraverso la citata proposta di legge d'iniziativa popolare atto Camera n. 947, presentata ai sensi dell'articolo 71 della Costituzione.

In particolare, si è voluto intervenire eliminando il regime di rotazione delle aperture, previsto nell'atto Camera n. 750, che tante perplessità ha suscitato nel corso del dibattito nella Commissione con i colleghi di maggioranza; in accordo, poi, con

la linea politica del Movimento 5 Stelle, abbiamo voluto recepire integralmente il testo dell'atto Camera n. 947 d'iniziativa popolare, che risponde altresì alle esigenze espresse dalle parti sociali audite in sede di Commissione.

Con questo nuovo testo, quindi, il nostro auspicio è di trovare il più ampio

consenso dell'Assemblea parlamentare, in ragione del recepimento delle istanze avanzate dai cittadini con l'atto Camera n. 947.

Michele DELL'ORCO,  
*Relatore di minoranza.*

**TESTO ALTERNATIVO DEL RELATORE DI MINORANZA (\*)***(ai sensi dell'articolo 79, comma 12, del Regolamento)*

## ART. 1.

*(Disciplina dell'apertura degli esercizi commerciali).*

1. La lettera *d-bis*) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come modificata dall'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, è abrogata.

**(Alternativo all'articolo 1 della proposta di legge)**

## ART. 2.

*(Osservatorio).*

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, un osservatorio, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con il compito di verificare gli effetti dell'attuazione della normativa di cui all'articolo 1.

2. L'osservatorio è composto da dieci membri, di cui quattro funzionari del Ministero dello sviluppo economico, due rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale e due rappresentanti delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello nazionale.

3. Ai componenti dell'osservatorio non è corrisposto nessun emolumento, compenso o rimborso spese.

**(Alternativo all'articolo 2 della proposta di legge)**

---

(\*) **NOTA:** Nel presente testo è evidenziato, ove ricorra con apposita indicazione in calce, il carattere alternativo dell'articolo rispetto a quello corrispondente del testo della proposta di legge.

